Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 1° febbraio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 1° FEBBRAIO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato sorteggiate nella 6ª estrazione effettuata in Roma nel giorno 18 gennaio 1941-XIX.

(399)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1922.
Modificazioni allo statuto del Regio Istituto universitario orientale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con i Regi decreti 29 aprile 1937-XV, n. 792 e 30 marzo 1939-XVII, n. 1001;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439;

Vedute le proposte relative allo statuto del Regio Istituto universitario orientale predetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto del Regio Istituto universitario orientale di Napoli inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 145. — MANCINI

Modificazioni allo statuto del Regio Istituto universitario orientale di Napoli

Dopo il Capo III è aggiunto il seguente, intendendosi di conseguenza modificata la numerazione dei Capi successivi e dei rispettivi articoli e quella dei loro riferimenti.

« CAPO IV.

Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali.

Art. 32. — Presso il corso per la laurea in scienze coloniali è istituita una Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali.

Art. 33. — La Scuola ha lo scopo:

a) di promuovere e favorire gli studi coloniali e la loro diffusione, sia ai fini dell'alta cultura, sia per scopi pratici e di propaganda;

b) di sviluppare e perfezionare le conoscenze acquisite dai laureati in scienze coloniali e in altre discipline affini, anche in vista dei bisogni dell'amministrazione dell'Impero.

Art. 34. — La Scuola ha un direttore scelto tra i professori di ruolo dell'Istituto che siano anche docenti della Scuola. Il direttore è assistito da un Consiglio della Scuola, composto dei suddetti professori.

Art. 35. — Il corpo insegnante è scelto tra i professori di ruolo di Istituti universitari di istruzione, e, in mancanza, tra i liberi docenti e i cultori delle singole materie, che abbiano chiara e larga fama di esperti studiosi e profondi conoscitori della disciplina che coltivano o che insegnano o che siano altresì noti per provata efficacia didattica.

Art. 36. — La Scuola ha la durata di un biennio.

L'ammissione al 2° anno è subordinata alla frequenza del 1° ed al superamento delle prove relative.

Art. 37. — Nella Scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1° Anno:

1. Geografia fisica e politica del continente africano (biennale).
2. Etnografia africana (biennale).
3. Storia e politica coloniale (biennale).
4. Storia dei paesi dell'Africa italiana (semestrale).
5. Istituzioni musulmane ed etiopiche e consuetudini indigene (annuale).
6. Diritto amministrativo coloniale (biennale).
7. Diritto coloniale privato e processuale privato (annuale).
8. Diritto coloniale penale e processuale penale (annuale).
9. Introduzione allo studio delle lingue dell'Africa (semestrale).

2° Anno:

1. Geografia fisica e politica del continente africano (biennale).
2. Etnografia africana (biennale).
3. Storia e politica coloniale (biennale).
4. Diritto amministrativo coloniale (biennale).
5. Diritto corporativo coloniale (semestrale).
6. Igiene coloniale e medicina indigena (semestrale).

Art. 38. — Presso la Scuola sono inoltre tenuti i seguenti corsi biennali:

1. Arabo.
2. Dialetti arabi della Libia.
3. Berbero.
4. Amarico.
5. Tigrino.
6. Lingue non semitiche dell'Africa Orientale.

Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di arabo e di berbero, oppure di amarico e di tigrino. Egli può, peraltro, sostituire al berbero i dialetti arabi della Libia e al tigrino le lingue non semitiche dell'Africa Orientale.

Art. 39. — Gli iscritti possono altresì valersi, senza obbligo di tasse e di esami, degli altri insegnamenti impartiti nell'Istituto e di cui avessero bisogno, in particolar modo per la conoscenza delle lingue europee o per il migliore possesso delle lingue e dei dialetti dell'Africa, nel qual caso potranno giovarsi dei corsi superiori relativi.

Art. 40. — La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in studi e scienze coloniali.

Art. 41. — L'ammissione all'esame di diploma è subordinata all'approvazione in tutti gli esami speciali. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, su tema scelto dal candidato e approvato dal professore della materia almeno sei mesi prima dell'apertura della sessione di esami relativa; nonchè nella discussione orale di due argomenti opportunamente scelti in discipline diverse dal Consiglio della Scuola ed assegnati al candidato almeno un mese prima dell'apertura della sessione di esami relativa.

La prova deve essere integrata da una dimostrazione pratica, scritta e parlata, della conoscenza delle lingue e dei dialetti ai cui corsi lo studente è tenuto ad iscriversi, nonchè di una almeno delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco.

Art. 42. — Per essere ammessi alla Scuola oltre ai documenti richiesti dall'art. 12 del presente statuto occorre il possesso di una laurea conseguita in una Università o Istituto universitario del Regno, ovvero di un titolo universitario straniero che possa ritenersi equipollente. Il Consiglio della Scuola delibera sull'ammissione.

Art. 43. — Il Consiglio della Scuola potrà fissare per ciascun anno un numero massimo di candidati. In tal caso l'ammissione ha luogo in base ad una graduatoria degli aspiranti fondata sui titoli di cultura e di carriera che indichino preparazione adeguata per studi di perfezionamento coloniale.

Art. 44. — Per accordi con i Ministeri competenti e su loro richiesta possono essere ammessi a frequentare la Scuola funzionari civili e militari dello Stato che per il grado rivestito e per le mansioni espletate diano sicuro affidamento di utile ed efficace profitto nella frequenza stessa. Essi però possono conseguire il diploma solo se forniti dei titoli di cui all'articolo 42; in mancanza possono ottenere una attestazione della effettiva e regolare frequenza.

Art. 45. — Le modalità e i termini per l'iscrizione sono quelli in vigore per gli Istituti dell'ordine universitario in genere e per l'Istituto universitario orientale in ispecie, le cui norme relative agli studenti, alle tasse ed agli esami si applicano salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 46. — Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse nella seguente misura:

Tassa d'iscrizione	L. 350
Sopratassa d'esami	» 100
Tassa di diploma	» 200
Sopratassa d'esami di diploma .	» 100

Art. 47. — L'iscrizione alla Scuola per conseguire il diploma è incompatibile con la contemporanea iscrizione presso altro Istituto universitario o altra Scuola di perfezionamento ufficialmente riconosciuta.

Art. 48. — La Scuola può avere un proprio periodico per le pubblicazioni dei suoi professori e di quegli allievi le cui ricerche ed i cui lavori fossero giudicati degni di stampa. Essa dispone di un proprio seminario e si vale della biblioteca, dei musei, delle sale di studio e di esercitazioni dell'Istituto.

Art. 49. — Le proposte d'incarichi nella Scuola vengono fatte dal Consiglio di Facoltà dell'Istituto, su conforme parere del Consiglio della Scuola. Nella prima applicazione delle presenti disposizioni si potrà prescindere da tale parere ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 28 novembre 1940-XIX, n. 1923.

Approvazione della convenzione tra la Società « Terni » e « Italiana per il gas » per la installazione di gru nel porto di Civitavecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione stipulata in data 1° maggio 1940-XVIII tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per i lavori pubblici, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti della Società anonima « Terni » per l'industria e l'elettricità e della « Società italiana per il gas », relativa alla installazione nel porto di Civitavecchia di due gru, con relativi impianti accessori, ed all'impianto di binari di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 136. — MANCINI

Convenzione fra il Ministero delle comunicazioni, il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima « Terni » per l'industria e l'elettricità e la « Società italiana per il gas », relativa alla installazione nel porto di Civitavecchia di due gru con relativi impianti accessori e all'impianto di binari di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (1940) il giorno primo del mese di maggio in Roma in una sala del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della Marina mercantile — avanti di me comm. dott. Francesco Giammaria funzionario delegato alla stipulazione dei contratti per l'Amministrazione della Marina mercantile come da decreto Ministeriale 19 febbraio 1919 sono comparsi:

da una parte il cav. gr. cr. gen. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile quale rappresentante della Eccellenza il Ministro delle comunicazioni;

il gr. uff. dott. Giuseppe Ventura, ispettore generale al Ministero delle finanze, quale rappresentante della Eccellenza il Ministro delle finanze;

il gr. uff. dott. Antonino Vitale, ispettore generale della Viabilità e dei Porti, quale rappresentante della Eccellenza il Ministro dei lavori pubblici;

dall'altra i signori: comm. Francesco Crisi di Pasquale, residente a Terni, e cav. rag. Nicolò Aprile fu Gio. Battista, residente a Genova, rappresentanti della « Terni » Società per l'industria e l'elettricità e il cav. ing. dottor Carlo Tomatis fu Pio, residente a Torino, rappresentante della Società Italiana per il Gas, rispettivamente autorizzati dai Consigli di amministrazione come da procura della Società « Terni » in data 2 marzo 1940-XVIII rogito notaio Giovanni Battista Sciello di Genova che si allega al presente sotto la lettera *A*, e da procura della « Società Italiana per il Gas » in data 18 gennaio 1940-XVIII, rogito notaio Pier Maria Emprin-Gilardini di Torino, che parimenti si allega sotto la lettera *B*, i quali signori comparenti a me personalmente cogniti, previa dichiarazione di rinuncia all'intervento dei testimoni d'intesa con me, funzionario delegato, stipulano quanto appresso:

Premesso

che nel porto di Civitavecchia è stato ultimata la banchina di ampliamento dell'Antemurale Trajano della darsena Umberto I, sulla quale banchina, convenientemente arredata dei necessari binari, possono essere sistemate alcune gru elettriche, per rendere più sollecite ed economiche le operazioni di imbarco e sbarco del carbone fossile ed eventualmente di altre merci;

che in vista dell'urgenza della installazione dei mezzi meccanici si è reso opportuno considerare e concretare i mezzi più idonei per rendere sollecita l'installazione delle accennate macchine, con vantaggio di tutti gli utenti;

che le società « Terni » e « Italiana per il gas » per venire incontro alle esigenze dei propri stabilimenti nonchè alle necessità della industria in genere di ridurre le tariffe di imbarco e sbarco del carbone e delle merci in funzione della installazione di nuovi mezzi meccanici, necessità fatta presente dall'Unione provinciale fascista degli industriali di Roma, si sono offerte di provvedere a proprie spese all'arredamento meccanico e ferroviario della nuova banchina dell'Antemurale Trajano;

Le parti convengono e stabiliscono quanto appresso:

Art. I.

Le società « Terni » e « Italiana per il Gas » si obbligano, in solido, a provvedere con i propri mezzi contribuendo nelle spese ognuna di esse in ragione del 50 % (cinquanta per cento) alla fornitura e alla installazione sulla nuova banchina dell'Antemurale Trajano, nella darsena Umberto I del porto di Civitavecchia, di n. 2 gru elettriche, aumentabili a 4 in caso di riconosciuta necessità, della portata lorda di tonn. 5 atte allo sbarco ed imbarco del carbone e delle merci varie, nonchè all'impianto dei binari ed alla esecuzione degli impianti accessori per la trasformazione e la distribuzione dell'energia occorrente; il tutto in conformità del progetto tecnico ed economico che le Società predette si impegnano di sottoporre all'approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici e delle comunicazioni — Marina mercantile e Ferrovie dello Stato — entro un mese dalla data di approvazione della presente convenzione.

L'installazione delle gru e l'ultimazione degli impianti ferroviari e di quelli accessori dovranno avvenire entro il termine che sarà stabilito dal Ministero dei lavori pubblici, in sede di approvazione del progetto.

Art. II.

Durante lo svolgimento dei lavori per l'installazione delle gru e degli impianti accessori, sarà concesso alle società « Terni » e « Italiana per il Gas » l'uso delle aree portuali che l'Amministrazione marittima reputerà necessarie allo scopo. La concessione sarà fatta in base alle norme vigenti sull'amministrazione del Demanio marittimo, verso il corrispettivo di un canone simbolico, a semplice riconoscimento della demanialità delle zone concesse.

Art. III.

Alla fornitura ed alla installazione delle gru e degli impianti accessori sarà provveduto a cura delle Società predette mediante appalto-concorso da indire, sulla base del progetto approvato a termini dell'art. 1, fra Ditte riconosciute idonee da apposita Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici e della quale farà parte un esperto designato d'accordo fra le due Società. La Commissione stessa dovrà esprimere il proprio parere sulle offerte delle Ditte concorrenti, previo esame delle offerte stesse sia dal lato tecnico che dal lato economico.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione delle Società appaltanti « Terni e « Italiana per il Gas », spettando peraltro al Ministero dei lavori pubblici di provvedere al collaudo delle opere e degli impianti a norma delle disposizioni vigenti per i lavori per conto dello Stato.

Art. IV.

Il Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della Marina Mercantile — prenderà in consegna le dette macchine e gli impianti debitamente collaudati e ne affiderà l'esercizio all'Ufficio del lavoro portuale di Civitavecchia, costituendo presso tale Ufficio un'Azienda dei mezzi meccanici con gestione autonoma. Conseguentemente la detta Azienda dei mezzi meccanici assumerà tutte le spese di gestione delle macchine e degli impianti accessori, compresa la manutenzione e la riparazione, sia ordinaria che straordinaria, e in generale tutti gli oneri attinenti alla conservazione e ai rinnovamenti delle macchine e degli impianti stessi, alle quali spese ed oneri farà fronte esclusivamente col provento delle tariffe per le merci sbarcate e imbarcate restando escluso qualsiasi gravame così a carico delle due Società come a carico dello Stato.

Gli impianti di arredamento ferroviario saranno invece presi in consegna dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ai fini del loro esercizio.

La detta Amministrazione provvederà a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari in modo da conservarli in condizione da essere atti ad un regolare esercizio.

Art. V.

La proprietà delle macchine, degli impianti ferroviari e di quelli accessori passa fin dalla data della consegna all'Amministrazione dello Stato, la quale non appena i mezzi meccanici saranno installati, provvederà all'approvazione e all'applicazione delle nuove tariffe in conformità della maggiore efficienza dei nuovi mezzi installati. L'Amministrazione stessa s'impegna di rimborsare, con le modalità e nei limiti indicati nei comma seguenti, per il tramite dell'Azienda dei mezzi meccanici, alla « Terni » e « Italiana per il Gas » la somma anticipata dalle due Società per l'acquisto e l'installazione delle gru e degli impianti accessori, nonchè per l'arredamento ferroviario della banchina, quale risulterà dagli atti di collaudo effettuato dal Ministero dei lavori pubblici, con i relativi interessi al tasso del 6 % annuo.

Al fine del totale rimborso delle somme erogate dalle Società predette e dei relativi interessi, verrà riscossa, a maggiorazione delle tariffe di imbarco e di sbarco di cui al presente articolo, una quota speciale di L. 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata con dette gru elettriche a carico di tutti gli utenti di queste. Tale maggiorazione verrà applicata a partire dal momento dell'entrata in servizio dei suddetti impianti e fino a quando il rimborso alle Società non sarà stato integralmente effettuato. L'importo riscosso a tale titolo sarà dall'Azienda mezzi meccanici accreditato o versato integralmente e direttamente per metà alla società « Terni » e per l'altra metà alla società « Italiana per il Gas » con accrediti o versamenti trimestrali posticipati.

Rimane stabilito che al rimborso delle somme anticipate dalle Società e dei relativi interessi verrà provveduto esclusivamente col gettito dell'anzidetta sopratariffa di L. 2 per tonn., intendendosi escluso ogni altro obbligo e garanzia da parte dello Stato, per modo che rimane chiaro che il rimborso delle somme stesse e la durata in cui esso si effettuerà resteranno subordinati all'effettivo gettito della ripetuta sopratassa.

Art. VI.

Resta convenuto che, qualora il Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della Marina mercantile — dovesse decidere, per qualsiasi ragione, di rinunciare alla gestione a mezzo dell'Azienda dei mezzi meccanici delle gru elettriche per affidarle ad altri Enti o a privati, dovranno, a parità di condizioni, essere preferite le società « Terni » e « Italiana per il Gas », fino a quando non sia ultimato il rimborso delle somme erogate dalle dette Società, a norma dell'articolo precedente.

Art. VII.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto fanno carico alle società « Terni » e « Italiana per il Gas » ma saranno computate nella somma totale da rimborsare alle Società stesse a mente del precedente articolo V.

Art. VIII.

La presente convenzione non diventerà obbligatoria per lo Stato se non dopo approvata nelle forme di legge.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia, consta di 9 pagine e di esso ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce, ai convenuti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alle loro volontà, con me, funzionario rogante, si sottoscrivono.

Il rappresentante del Ministero delle comunicazioni
Gen. GIULIO INGIANNI

Il rappresentante del Ministero delle finanze
VENTURA GIUSEPPE

Il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici
ANTONINO VITALE

I rappresentanti della « Terni » Soc. per l'ind. e l'elettricità
APRILE NICCOLÒ fu GIOV. BATTISTA
FRANCESCO CRISI di PASQUALE

Il rappresentante della Società Italiana per il Gas
Ing. CARLO TOMATIS fu PIO

Il funzionario delegato ai contratti
Dott. FRANCESCO GIAMMARIA

ALLEGATO *A*.

N. 22005 del Repertorio notarile — Procura speciale

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (XVIII) addì due del mese di marzo in Genova, via S. Giacomo di Carignano al civico, numero tredici, negli uffici di direzione della infrascritta Società;

Innanzi a me Giovanni Battista Sciello, Regio Notaro, inscritto presso il Collegio Notarile di Genova, ivi residente;

E' comparso il cavaliere del lavoro gr. uff. dott. ing. Arturo Bocciardo fu Sebastiano, Senatore del Regno, nato e residente a Genova, via Goffredo Mameli n. 1, della cui identità personale io notaro sono personalmente certo, il quale mi richiede di ricevere questo atto rinunciando meco d'accordo all'assistenza dei testimoni avendone i requisiti;

Egli quindi, nella sua qualità di presidente ed amministratore delegato della « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, anonima con sede legale in Roma e direzione a Genova, col capitale di lire seicentoquarantacinque milioni interamente versato, avendone i poteri in virtù della deliberazione consigliare in data 11 marzo 1937, registrata, trascritta, affissa e pubblicata a norma di legge

CONFERISCE

ai signori comm. Francesco Crisi di Pasquale, nato a Napoli e residente a Terni e cav. rag. Niccolò Aprile fu Gio. Batta, nato ad Albissola Marina e residente a Genova, speciale incarico e mandato per potere, sia congiuntamente sia disgiuntamente, stipulare e firmare nei confronti dei Ministeri delle comunicazioni, delle finanze e dei lavori pubblici, ed insieme alla Società Italiana per il Gas, ai patti, clausole e condizioni meglio visti, la convenzione relativa alla installazione nel porto di Civitavecchia di due gru con relativi impianti accessori e all'impianto di binari di servizio, e all'uopo li autorizza a fare quanto necessario e richiesto per addivenire alla firma della suddetta convenzione, con ogni più ampia relativa facoltà, compresa quella di eleggere domicilio, e di fare quant'altro si renderà opportuno, in modo che mai ad essi mandatari speciali si possa eccepire difetto od indeterminatezza di poteri;

Con promessa « de rato et valido » e per unico contesto.

E richiesto io notaro ho redatto e ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia su tre facciate di un foglio bollato, che ho letto al signor comparente, il quale lo approva e meco lo firma.

ARTURO BOCCIARDO in detta qualità.

GIOVANNI BATTISTA SCIELLO *notaro*.

Visto: si legalizza la firma del notaro Giovanni Battista Sciello - Genova.

Genova, lì 4 marzo 1940-XVIII

Il cancelliere delegato del Tribunale
FENASSI

ALLEGATO *B*.

N. 10116 di Rep. Mandato speciale

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta, anno XVIII, addì diciotto del mese di gennaio, in Torino, in una sala al primo piano di via XX Settembre n. 41 - avanti me avv. Pier Maria Emprin-Gilardini, Regio notaio iscritto al Collegio notarile di Torino, mia residenza, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi rinunciato l'infranominato signor comparente con il mio consenso;

E' presente il signor consigliere nazionale gr. uff. Crescentino Rampone, cavaliere del lavoro, fu Giuseppe, nato e residente a Torino, della cui personale identità io notaio sono certo;

Il quale agendo in quest'atto nella sua qualità di Consigliere direttore generale della spett. « Società Italiana per il Gas » anonima con sede in Torino, via XX Settembre, n. 41 ed il capitale sociale di L. 492.000.000, ed avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazone della predetta Società con delibera 8 novembre 1934, regolarmente depositata, affissa ed inserta a mente di legge presso la cancelleria del Tribunale di Torino, nomina e costituisce in mandatario speciale della « Società Italiana per il Gas » il sig. cav. ing. dott. Tomatis Carlo fu Pio, nato a Curtallo (Cuneo) e residente a Torino, direttore centrale della Società, perchè provveda alla firma di una convenzione da stipularsi fra il Ministero delle comunicazioni, il Ministero dei lavori pubblici, la Società an. « Terni » per l'industria e l'elettricità, e la mandante « Società Italiana per il Gas » relativa alla installazione nel porto di Civitavecchia di due gru con relativi impianti accessori, e all'impianto di binari di servizio.

Autorizza quindi il nominato mandatario a procedere alla firma della convenzione succitata, discutere, approvare e respingere tutte le clausole di essa, accogliere ed apportare quelle modifiche che riterrà utili o necessarie nell'interesse della mandante, fare elezioni di domicilio, e in genere tutto ciò e quanto potrebbe fare il mandante stesso se fosse presente.

Il tutto con procura « de rato et valido ».

Richiesto ricevo quest'atto da un notaio, scritto su due facciate di un foglio, che leggo al signor comparente, il quale approvandolo, confermandolo, meco lo sottoscrive.

CRESCENTINO RAMPONE

PIER MARIA EMPRIN-GILARDINI

Visto per la legalizzazione della firma del notaio P. M. Emprin-Gilardini alla residenza di Torino.

Torino, lì 18 gennaio 1940-XVIII

Il cancelliere delegato: Maggiorino Bonada

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1924.
11ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 16 dicembre 1940-XIX, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA',

Per sopravvenute esigenze è necessario introdurre in bilancio le seguenti nuove assegnazioni di fondi:

L. 2.000.000, da erogarsi a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra o ad Enti aventi scopi assistenziali in favore delle famiglie medesime;

L. 1.112.000, per contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, per provvedere a particolari spese dipendenti dalle Colonie estive in Patria, per i figli di italiani residenti all'estero;

L. 100.000 per contributo nelle spese di funzionamento del Regio istituto italiano di numismatica;

L. 250.000 per contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale del restauro;

L. 1.000.000 per contributo nelle spese dipendenti dalla organizzazione ed attuazione della « Giornata della tecnica ».

A ciò si provvede mediante prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio corrente, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 25.547.576;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 è autorizzata una undicesima prelevazione nella somma di lire quattromilioni quattrocentosessantaduemila (L. 4.462.000) da iscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 373. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc. . . . . L. 2.000.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 93. — Contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero » 1.112.000

Ministero dell'educazione nazionale.

Cap. n. 117. — Assegni alle Accademie, ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 186 *quinquies* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale del restauro, per il completamento dell'attrezzatura e della sistemazione generale dell'Istituto . . . . » 250.000

Cap. n. 206 (aggiunto - in conto competenza). — Contributo ai Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, ecc., per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della « Giornata della tecnica » e degli esperimenti di lavoro nelle scuole . . . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 4.462.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 157. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 1925.

Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano di massima della città di Milano per la zona tra piazza S. Babila, via Monforte, piazza Risorgimento, via Borgogna, piazza Beccaria e corso Vittorio Emanuele.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione 13 luglio 1939-XVII, n. 125013-3212, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato, con variante al piano di massima, per la formazione della nuova via fra piazza Beccaria e S. Babila, con diramazione in allacciamento alla via S. Pietro all'Orto, per il completamento della piazza S. Babila, con lieve allargamento del tronco di via Monforte compreso fra il corso Venezia e la via degli Arditi; per la formazione della nuova via in allargamento e prolungamento della via Borgogna fino al viale Bianca Maria; per l'allargamento della via Conservatorio e del tronco di via Monforte compreso tra la via Conservatorio e la via Donizetti; per rettifica della via Vivaio verso via Monforte e per l'isolamento del Palazzo del Governo in parte del confine ovest, nonchè una variante al piano di massima stesso per il prolungamento della via Borgogna predetta fino al piazzale Risorgimento;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono prodotte 25 opposizioni da parte delle seguenti ditte: 1) Francesca Ubertoni detta Fanny fu Carlo, vedova Lucini; 2) Augusto & Silvio Calderoni; 3) Emilia Lorek, ved. Faccanoni; 4) Soc. an. Mediolanum Fondiaria Milanese; 5) Virginia Riva fu Giovanni e Luigia Riva ved. Rusconi, fu Giovanni; 6) Luigia Lattuada maritata Ferrieri Caputi; 7) Dott. ing. Agostino Valtolina; 8) Eredi Cusini; 9) Casa musicale Sonzogno; 10) Nob. Guglielmo Barbò fu Gaetano; 11) Giovanni e Uberto Resta Pallavicino; 12) Sorelle Ester Salvini, maritata Santi, ed Alceste Salvini, maritata Di Blasi; 13) Contessa Franca Turati, ved. conte Vittorio; 14) Lina Rivolta nata Garne e dott. Enrico e dott. Achille Rivolta; 15) Gustavo e Maria Botta, in Predaval; 16) Genia Ausenda in Koelliker fu

Adolfo; 17) Ospedale Maggiore di Milano; 18) Ing. Pietro Comizzoli; 19) Dott. ing. Amedeo Ravina; 20) Duchessa Ida Visconti di Modrone in Corti; 21) Società anonima Immobiliare Quintum; 22) Maria Gallavresi fu Cesare, maritata Bietti; 23) Achille Angelo Ghilardi, dott. Roberto Gardenghi e Margherita Ghilardi in Castoldi; 24) Natale Gallini e Amelia Orioli in Gallini; 25) Società anonima immobiliare Quartiere San Damiano;

Considerato che le varianti al piano di massima e il relativo piano particolareggiato appaiono meritevoli di approvazione in quanto mirano a migliorare il risanamento edilizio e la viabilità della zona, non disgiunti da considerazioni di carattere artistico ed economico;

Considerato che il comune di Milano dovrà provvedere tempestivamente alla concessione di un'area adatta per la costruzione della sede dell'Ufficio del genio civile;

Considerato che, parimenti in sede di attuazione del piano, il Comune dovrà studiare la formazione di un largo davanti al Palazzo del Governo, limitandone la lunghezza a quella del fronte del Palazzo stesso;

Considerato, in merito alle opposizioni prodotte, quanto appresso:

a) i ricorsi n. 1 della ditta Francesca Ubertoni detta Fanny, fu Carlo, ved. Lucini e n. 6 della ditta Luigia Latuada, maritata Ferrieri Caputi, non possono considerarsi come vere e proprie opposizioni al piano, vertendo su dati catastali inesatti, che saranno tenuti in considerazione in sede di esproprio per l'attuazione del piano particolareggiato;

Tali ricorsi sono pertanto da respingere in questa sede, mandando al Comune di tenerli presenti all'atto esecutivo;

b) i ricorsi n. 7 della ditta dott. ing. Agostino Valtolina; n. 8 della ditta Eredi Cusini, e n. 20 della ditta duchessa Ida Visconti di Modrone in Corti, tendono ad alcune modifiche di dettaglio al piano particolareggiato di che trattasi, e come tali possono eventualmente essere tenuti presenti dal Comune all'atto della esecuzione del piano stesso, fermi restando i vincoli attuali del piano;

I ricorsi stessi sono pertanto da respingere in questa sede;

c) i ricorsi n. 3 della ditta Emilia Lorek, ved. Faccanoni; n. 9 della ditta Casa Musicale Sonzogno; n. 12 della ditta Sorelle Ester Salvini, maritata Santi, ed Alceste Salvini, maritata Di Blasi; n. 14 della ditta Rina Rivolta, nata Garne e dott. Enrico e dott. Achille Rivolta; n. 15 della ditta Gustavo e Maria Botta in Predaval; n. 16 della ditta Genia Ausenda in Koelliker fu Adolfo; n. 17 dell'Ospedale Maggiore di Milano; n. 18 della ditta ing. Pietro Comizzoli, e n. 21 della Società anonima Immobiliare Quintum, mirano a dimostrare che per l'attuazione del piano non è necessario addivenire all'esproprio dei fondi dei ricorrenti, suggerendo modifiche implicanti espropriazioni a carico di altri fondi e intendono comunque avvalersi del diritto di rifabbrica nelle aree di risulta;

Considerato, circa la contestata necessità dell'attuazione del piano, che questa è evidente, come ha dimostrato il comune di Milano e come hanno confermato tutti gli organi riferenti, con i loro pareri e da ultimo il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato, circa il richiesto diritto di prelazione, che questo è garantito dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1934, n. 433, e pertanto questa questione non riguarda la fase attuale del piano, ma quello della esecuzione, demandata al Comune;

Per tali motivi i ricorsi stessi sono da respingere in questa sede;

d) i ricorsi n. 2 della ditta Augusto e Silvio Calderoni, e n. 4 della Società Mediolanum Fondiaria Milanese, riguardano interessi privati dei ricorrenti, che devono cedere di fronte alle esigenze di ordine pubblico cui il piano si ispira e pertanto sono da rigettare;

e) i ricorsi n. 5 della ditta Verginia Riva fu Giovanni e Luigia Riva ved. Rusconi fu Giovanni; n. 10 della ditta Nob. Guglielmo Barbò fu Gaetano; n. 11 della ditta Giovanni e Uberto Resta Pallavicino; n. 13 della ditta contessa Franca Turati, ved. Conte Vittorio; n. 19 della ditta ing. Amedeo Ravina; n. 22 della ditta Maria Gallavresi, fu Cesare, maritata Bietti; n. 23 della ditta Achille Angelo Ghilardi, dott. Roberto Gardenghi, e Margherita Ghilardi in Castoldi; n. 24 della ditta Natale Gallini e Amelia Orioli in Gallini, e n. 25 della Società anonima immobiliare Quartiere San Damiano, sostengono che le opere progettate dal Comune per il piano particolareggiato in questione, non sono necessarie, specie per il traffico che si svolge o si svolgerà nelle vie contemplate; ciò però è da ritenere infondato per le ragioni sopradette circa la necessità e la opportunità del piano;

Pertanto anche questi ricorsi sono respinti;

Ritenuto che appare ammissibile il termine di anni dieci richiesto per l'attuazione del piano particolareggiato, mentre la variante al piano di massima può essere attuata nel periodo di validità del piano di massima;

Visti i voti n.ro 884 del 15 aprile 1940-XVIII, e n. 1979 del 28 agosto 1940-XVIII, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze e col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Respinti tutti i ricorsi prodotti, e con le osservazioni di cui alle premesse, sono approvati, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di variante al piano di massima della città di Milano per la formazione della nuova via fra piazza Beccaria e San Babila, con diramazione in allacciamento alla via San Pietro all'Orto; per il completamento della piazza S. Babila, con lieve allargamento del tronco di via Monforte compreso tra il corso Venezia e la via degli Arditi; per la formazione della nuova via in allargamento e prolungamento della via Borgogna fino al viale Bianca Maria; per l'allargamento della via Conservatorio e del tronco di via Monforte compreso tra la via Conservatorio e la via Donizetti per rettifica della via Vivaio verso via Monforte e per l'isolamento del Palazzo del Governo in parte del confine ovest, nonchè la variante al piano di massima per il prolungamento della via Borgogna predetta fino al piazzale Risorgimento.

Detto piano particolareggiato e di variante, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria e in un elenco dei beni da espropriare e soggetti a contributo, in data 12 luglio 1939-XVII e a firma dell'ing. A. Bonicatti, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' assegnato al comune di Milano il termine di anni dieci dalla data del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per la esecuzione del piano particolareggiato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari, per l'attuazione del presente piano particolareggiato, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. **1926.**

Revoca di dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Pavia.

N. 1926. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate, in provincia di Pavia, le dichiarazioni di zona malarica per i comuni di: Albuzzano, Bescapè, Battuda, Bereguardo, Bornasco (Zeccone), Breme, Candia Lomellina (Terrasa), Castellaro, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Frascarolo, Gambarana, Genzone, Gerenzago, Guissago (Baselica, Bologna, Carpignano Turago Bordone), Inverno Landriano, Lardirago (Ceranova, S. Alessio con Vialone), Lomello, Magherno, Marcignano, Marzano, Mede (Goido), Miradolo, Pavia, Pieve del Cairo, Rognano, Roncaro, Sartirana Lomellina, Semiana, Siziano, Suardi, Torre Beretti Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre Vecchia Pia, Trivulzio, Trovo, Valle Lomellina, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villa Biscossi e Vistarino fatte con il R. decreto 21 giugno 1903, n. 305.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. **1927.**

Alienazione, a condizioni di favore, all'Ente Turistico Alberghiero della Libia, di un'area demaniale sita in Tripoli.

N. 1927. R. decreto 21 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l Africa Italiana, viene alienata, a condizioni di favore, un'area demaniale sita in Tripoli, località Sciara Sciatt, all'Ente Turistico Alberghiero della Libia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. **1928.**

Incorporazione nella Congregazione italiana dell'Ordine Cistercense del convento dei Padri Cistercensi in Maia comune di Merano (Bolzano).

N. 1928. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il convento dei Padri Cistercensi in Maia comune di Merano (Bolzano) è separato dall'Abbazia Cistercense di Stams (Germania) ed incorporato nella Congregazione italiana dell'Ordine Cistercense, a cui vengono, altresì, attribuiti i beni posseduti finora dal convento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. **1929.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del distacco del settimo canonicato del Capitolo cattedrale di Boiano (Campobasso) dalla parrocchia di San Biase, in Boiano (Campobasso).

N. 1929. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione concistoriale in data 22 giugno 1940-XVIII relativo al distacco del settimo canonicato del Capitolo cattedrale di Boiano (Campobasso) dalla parrocchia di S. Biase, in Boiano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. **1930.**

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1930. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione del capitale di L. 100.000, disposta in suo favore dai signori cav. Galileo Palagi, avv. cav. Alessandro Orsini e Antonio Brogi, nella loro qualità di liquidatori del Sindacato fiorentino di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro, con atto pubblico in data 16 dicembre 1930-IX, ai rogiti del notaio dott. Gastone Querci, residente in Scarperia e iscritto al Collegio notarile di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1941-XIX

RELAZIONE e R. DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. **10.**

12ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 2 gennaio 1941-XIX, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA',

Col decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale, si provvede all'assegnazione dei fondi occorrenti per provvedere ad imprevedibili spese di manutenzione di locali del Ministero delle finanze, al pagamento del contributo di L. 25.000 al Gruppo medaglie d'oro, per il primo semestre 1941 ed al contributo straordinario di L. 50.000 nelle spese di funzionamento dell'Accademia Cignaroli di Firenze.

La complessiva somma di L. 125.000 viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 21.085.576;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 è autorizzata una dodicesima prelevazione nella somma di lire centoventicinquemila (L. 125.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 132. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	L.	50.000 —
Cap. n. 366-IV. — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro	»	25.000 —

Ministero dell'educazione nazionale.

Cap. n. 133. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	50.000 —
Totale . . .	L.	125.000 —

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 154 — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 gennaio 1941-XIX.

Determinazione in zona delle operazioni del territorio delle isole a sud della Sicilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, che modifica i limiti del territorio metropolitano dichiarato in stato di guerra;

Ritenuta la necessità di determinare zona delle operazioni il territorio delle isole a sud della Sicilia;

Ordina:

Art. 1.

Il territorio delle isole comprese fra la costa meridionale della Sicilia e la costa nord africana è zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a ogni altro effetto, dal 1° gennaio 1941-XIX.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
addì 28 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(395)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 gennaio 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, con sede nel comune di Caccamo (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro) e di sottoporre le aziende stesse alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato.

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, con sede nel comune di Caccamo (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro).

Le aziende predette sono poste in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Corporazione Italiana di Credito, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Corporazione Italiana di Credito di Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Corporazione Italiana di Credito, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rinaldo Rocco.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(373)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Alcide Delouvy, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Alcide Delouvy, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Alcide Delouvy, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Luigi Chiussi.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(360)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Giosuè Comminzuli, con sede a Castelvetrano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Giosuè Comminzuli con sede in Castelvetrano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Giosuè Comminzuli, con sede a Castelvetrano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Giovanni Accardi di Trapani.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(361)

DECRETO INTERMINISTERIALE 31 gennaio 1941-XIX.
Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali 5 % 1950-XXVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII;
Di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del tesoro novennali 5 % unitari, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, saranno del taglio di L. 500.
Potranno emettersi titoli da L. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi comprendenti uno o più buoni unitari.
I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.
E' in facoltà dell'amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali può comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.
Con decreto successivo saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i buoni del tesoro novennali 1950-XXVIII, al portatore, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in buoni al portatore di valore nominale mag-

giore; e i titoli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in titoli di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Parimenti i titoli nominativi, comprendenti più buoni 1950-XXVIII, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti al nome della medesima persona o dello stesso ente, senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione; ed essi possono essere trasferiti dall'amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda della operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del tesoro al portatore, e in quello di tramutamento o di traslazione di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del tesoro novennali saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, saranno sorteggiati il 10 giugno e il 18 novembre di ciascun anno; e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 agosto e 15 febbraio successivi.

Per il sorteggio e per il pagamento dei premi saranno osservate le norme contenute nei decreti ministeriali del 25 e del 30 settembre 1931-IX, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* del 26 settembre e del 3 ottobre 1931-IX; nonchè le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782.

La prima estrazione di detti premi potrà aver luogo anche in epoca successiva al 10 giugno 1941-XIX; e in ogni caso non oltre il 15 luglio 1941-XIX; ferma rimanendo la data del 15 agosto 1941-XIX, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Art. 6.

Il sorteggio dei premi, assegnati, per il semestre maturantesi al 15 maggio 1941-XIX, alle quattro serie dei buoni del tesoro novennali, scadenti alla detta data, che, a norma dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, dovrà effettuarsi con anticipazione, sarà eseguito il 3 febbraio 1941-XIX, alle ore 8,30, presso la Direzione generale del debito pubblico.

Per siffatto sorteggio potrà essere omessa la pubblicazione dell'avviso indicato nell'art. 3 del mentovato decreto ministeriale 25 settembre 1931-IX.

Art. 7.

I premi comunque dovuti, e per qualsiasi importo, sui buoni del tesoro novennali al portatore, di scadenza 1941-XIX, delle quattro serie mentovate nel precedente art. 6, che, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, verranno versati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII, saranno pagati ai sottoscrittori, nel Regno, nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, direttamente dalle sezioni di Regia tesoreria, in base ad ordinativi emessi dagli uffici del tesoro.

I premi, considerati nel precedente comma, dovuti sui buoni nominativi, liberi da vincoli o da impedimenti, intestati a persone fisiche capaci, o da queste girati ad altre persone fisiche capaci, che verranno presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali, potranno essere pagati direttamente, e per qualsiasi importo, agli intestatari, ovvero agli ultimi giratari dei buoni stessi, nel Regno, nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, dalle sezioni di Regia tesoreria, in base ad ordinativi emessi dagli uffici del tesoro.

Qualora i buoni nominativi, versati in sottoscrizione, siano intestati o girati a persone fisiche incapaci o a persone giuridiche; ovvero siano intestati o girati a persone fisiche capaci, ma siano comunque vincolati o sottoposti ad impedimenti, il pagamento dei premi sarà disposto esclusivamente dalla Direzione generale del debito pubblico a favore degli aventi diritto, in occasione della emissione dei nuovi buoni nominativi.

Art. 8.

All'atto della consegna dei nuovi buoni 1950-XXVIII, dalle sezioni di Regia tesoreria agli istituti consorziati, per la distribuzione da effettuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del timbro circolare a umido, ad inchiostro nero indelebile, dalla sezione di Regia tesoreria emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate per rimanere in custodia presso la tesoreria che provvede alla consegna.

Art. 9.

I buoni del tesoro novennali 1950-XXVIII, saranno spediti in franchigia alle sezioni di Regia tesoreria, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'ufficio del tesoro o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di Regia tesoreria e il capo dell'ufficio del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'ufficio del tesoro, con particolareggiata relazione, rispet-

tivamente all'Istituto poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla tesoreria. L'ufficio del tesoro e la tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

Art. 10.

I pieghi, contenenti i buoni del tesoro novennali 1950-XXVIII, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di Regia tesoreria, alla presenza del rappresentante dell'ufficio del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del tesoro novennali.

Art. 11.

Per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali 1950-XXVIII, da effettuarsi a norma dell'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 12.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del tesoro novennali 1950-XXVIII, spediti dalla sezione di Regia tesoreria alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale ufficio del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 13.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 12, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rapresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Aministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 12, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 14.

Per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali 1950.-XXVIII, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, saranno osservate modalità anologhe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni HOST-VENTURI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(398)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona del Secchia (Modena).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona del Secchia (Modena), della estensione di ettari 700;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 1° aprile 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Modena;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Modena è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle ditte industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERCELLI

Aziende commerciali:

Figli di Vittorio Sacerdotti, Biella. Numero d'iscrizione al C.P.C. n. 1997: con atto 7 novembre 1940-XIX, rogito dott. Eugenio Gelpi, notaio in Novara, si è trasformata da società in nome collettivo in società anonima per azioni; la sede legale è stata trasferita da Biella a Milano; in Biella rimane solo una filiale; la nuova denominazione assunta dalla società è: « *Figli di Vittorio Sacerdotti, S. A.* ».

(386)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione di opere idrauliche per la sistemazione del fiume Po

Con decreto Reale 8 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1941-XIX, al registro n. 1, foglio n. 231, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Po tra il ponte di Moncalieri ed il ponte Regina Margherita di Torino: opere interessanti i beni compresi nella corografia al 25:000 redatta dall'Ufficio del genio civile di Torino in data 4 giugno 1940-XVIII, ed allegata al decreto medesimo.

(388)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 31136, dell'importo di L. 100, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Larino, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spetrino Enrico fu Gennaro, per l'art. 206 fabbricati, comune di Larino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Spetrino Enrico di Gennaro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 41172, dell'importo di L. 2333,30, rilasciata il 31 dicembre 1937 dalla Esattoria di Lesina, per versamento della 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zaccagnino Angiolina e Maria fu Giuseppe, per l'art. 62 fabbricati, comune di Lesina, con delega per il ritiro dei titoli del Prestito alle mentovate Zaccagnino Angiolina e Maria.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 7ª serie, n. 86794, di L. 1000, rilasciata il 19 aprile 1939 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto, pel versamento della 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giudici Maria fu Napoleone in Pasini, livellaria a Pio luogo delle penitenti in S. Giobbe in Venezia, secondo l'art. 7 del ruolo terreni del comune di S. Biagio di Callalta, con delega a Pasini Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 60787, rilasciata il 17 marzo 1937 dalla Esattoria di Paduli, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saccone Barbera di Domenico, maritata Cardone, secondo l'art. 327 del ruolo terreni del comune di Paduli, con delega a Saccone Barbera fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 9ª serie, n. 468722, di L. 366, rilasciata il 31 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Formignana, pel versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bianchini Felice fu Giovanni e Bianchini Antonio, Amedeo, Giuseppe, Romildo, Aurelio detto Armando di Felice, secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bianchini Amedeo di Felice, domiciliato a Formignana per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 5ª serie, n. 83596 di L. 116,75, n. 83619 di L. 116,75 e n. 83804 di L. 116,65, rilasciate dall'Esattoria comunale di Nicastro, rispettivamente il 18 agosto 1939, il 19 ottobre 1939, e il 30 dicembre 1939, pel versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amendola Raffaele fu Pasquale, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Amendola Raffaele fu Pasquale, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

(3717) *Il direttore generale:* POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo (Palermo) e della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, con sede nel comune di Caccamo (Palermo) ed alla Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro) e mette le aziende stesse in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato:

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933:

1) Il dott. Filippo Giganti, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, avente sede nel comune di Caccamo (Palermo); ed i signori Francesco Sunseri di Leonardo, Emanuele Di Pasquale di Giuseppe e Bartolo Aglialoro di Giovanni, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

2) Il dott. Narduccio Usai, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, avente sede nel comune di Loceri (Nuoro); ed i signori Salvatore Mascia fu Raimondo, Camillo Cannas fu Efisio e Nicolino Piras di Antonio, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(397)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Apiro (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1940-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Apiro, con sede in Apiro, ed il signor Giuseppe Pomponi è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del signor Giuseppe Pomponi;

Dispone:

Il rag. Luigi Morbiducci è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Apiro, con sede in Apiro (Macerata), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del signor Giuseppe Pomponi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(383)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, col quale vengono approvate modificazioni al regolamento predetto;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto l'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visti i Regi decreti 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1939-XVIII al registro n. 16 Finanze, foglio n. 241, con il quale fu indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con lo stesso decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Coefficiente della prova di dattilografia	Somma dei voti
1	Di Furia Raffaele	8.750	9.100	—	17.850
2	Ciampi Alfredo	9.750	8	0.09	17.840
3	Brunoni Bruno Vittorio	9.500	8.100	—	17.600
4	Ciolli Carlo	8.500	9	—	17.500
5	Milanesi Giacomo	8.400	9	—	17.400
6	Contardi Ernesto	8.125	9	—	17.125
7	Travaglio Ferdinando, orfano di guerra	9.375	7.500	—	16.875
8	Meazza Carlo	8.500	8	0.08	16.580
9	Aragno Enzo	7.975	8.500	—	16.475
10	Fantuzzo Giuseppe, avventizio.	8.625	7.750	—	16.375
11	Verdura Athos, avventizio	9.125	7.225	—	16.350
12	Gangale Riccardo	8.250	8.050	—	16.300
13	Palladino Vittorio	8.250	8	—	16.250
14	Scapaticci Alfonso	9.250	6.900	—	16.150
15	Sanfilippo Angelo	8.625	7.500	—	16.125
16	Baldinelli Renzo	7.750	8.350	—	16.100
17	Bonadonna Alberto	8.500	7.590	—	16.090
18	Pacifico Goffredo	9	7	—	16
19	Periti Antonino	7.200	8.750	—	15.950
20	Antonelli Umberto	8	7.800	—	15.800
21	Gargaruti Renato, avventizio	8.250	7.500	—	15.750
22	Righi Renzo, combatt. A.O.I., coniugato con un figlio	8.250	7.400	—	15.650
23	Donadio Gaetano, orf. di guerra	8	7.600	—	15.600
24	Illi Luigi	8.500	7.050	—	15.550
25	Trabucchi Tobia, orf. di guerra	8.500	7	—	15.500
26	Occhini Francesco	8.450	7	—	15.450
27	Cappannari Rinaldo	8	7.250	—	15.250
28	Puzone Mario	7.625	7.500	—	15.125

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Coefficiente della prova di dattilografia	Somma dei voti
29	Formica Alberto Ugo, combattente O.M.S. e A.O.I.	8.500	6.570	—	15.070
30	Molinari Carlo, coniugato con un figlio	8.500	6.560	—	15.060
31	Di Carlo Vittorio	9	6	—	15
32	Marotta Silvio, coniug. con un figlio, combattente A.O.I.	7.625	7.325	—	14.950
33	Cuomo Giuseppe	7.625	7.300	—	14.925
34	Cannella Mario	7.875	7.025	—	14.900
35	Panichi Giuseppe	7.875	7	—	14.875
36	Sutera Benedetto	7.875	6.950	—	14.825
37	Costamagna Michele	7.375	7.4 5	—	14.800
38	Fornari Angelo	7.625	7.100	—	14.725
39	Raspagliesi Ernesto, combattente A.O.I.	8.375	6.275	—	14.650
40	Fioravanti Otello, coniugato con un figlio	8.625		—	14.625
41	Schirra Dino, combatt. O.M.S.	7.500	7.100	—	14.600
42	Papi Costantino	8.500	6.050		14.550
43	Donato Nunzio	8.500	6	—	14.500
44	Bartolini Fausto	7.875	6.600	—	14.475
45	Mattei Vinicio	8.375	6	—	14.375
46	Pardini Silvano	8	6.350	—	14.350
47	De Dominici Giuseppe, avventiz.	8.250	6.050	—	14.300
48	Compaire Antonio	8.125	6.150	—	14.275
49	Bonucci Luigi	8.250	6		14.250
50	Mattarollo Sergio	8.125	6.050	—	14.175
51	Pisanu Giovanni	8.125	6	—	14.125
52	Licata Crocifisso	7.100	7	—	14.100
53	Lodato Andrea, coniugato con un figlio	7.750	6.325	—	14.075
54	Alabiso Nunzio	8	6.050	—	14.050
55	Intindoli Ferdinando	8	6.025	—	14.025
56	D'Ortensi Giuseppe	8	6	—	14
57	Atzeri Francesco, combattente, coniugato con un figlio	7.250	6.500	—	13.750
58	Minardi Obes	7.550	6.100	—	13.650
59	Ferraro Mario	7.550	6	—	13.550
60	Frasca Vincenzo	7.450	6	—	13.450
61	Grazioli Fernando	7.375	6	—	13.375
62	Sgrenci Gregorio	7.125	6	—	13.125

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Di Furia Raffaele . . . . . . con punti 17.850
2. Ciampi Alfredo . . . . . . » 17.840
3. Brunoni Bruno Vittorio . . . . » 17.600
4. Ciolli Carlo . . . . » 17.500
5. Milanesi Giacomo . . . . . . » 17.400
6. Contardi Ernesto . . . . . . » 17.125
7. Travaglio Ferdinando . . . . . » 16.875
8. Meazza Carlo . . . . » 16.580
9. Aragno Enzo . . . . » 16.475
10. Fantuzzo Giuseppe . . . . . . » 16.375
11. Verdura Athos . . . . con punti 16.350
12. Gangale Riccardo . . . . . . » 16,300
13. Palladino Vittorio . . . . . . » 16.250
14. Scapaticci Alfonso . . . . . . » 16.150
15. Sanfilippo Angelo . . . . . . » 16.125
16. Baldinelli Renzo . . . . . . » 16.100
17. Bonadonna Alberto . . . . . . » 16.090
18. Pacifico Goffredo . . . . . . » 16
19. Periti Antonino. . . . . . . » 15.950
20. Antonelli Umberto . . . . . . » 15.800
21. Gargaruti Renato . . . . . . » 15.750
22. Righi Renzo . . . . » 15.650
23. Donadio Gaetano . . . . . . » 15.600
24. Illi Luigi . . . . » 15.550
25. Trabucchi Tobia . . . . . . » 15.500
26. Occhini Francesco . . . . . . » 15.450
27. Cappannari Rinaldo . . . . . » 15.250
28. Puzone Mario . . . . » 15.125
29. Formica Alberto Ugo . . . . . » 15.070
30. Molinari Carlo . . . . » 15.060
31. Di Carlo Vittorio . . . . . . » 15
32. Marotta Silvio . . . . » 14.950
33. Cuomo Giuseppe . . . . . . » 14.925
34. Cannella Mario . . . . » 14.900
35. Panichi Giuseppe . . . . . . » 14.875
36. Sutera Benedetto . . . . . . » 14.825
37. Costamagna Michele . . . . . » 14.800
38. Fornari Angelo . . . . » 14.725
39. Raspagliesi Ernesto . . . . . » 14.650
40. Fioravanti Otello . . . . . . » 14.625
41. Schirra Dino . . . . » 14.600
42. Papi Costantino . . . . . . » 14.550
43. Donato Nunzio. . . . . . . » 14.500
44. Bartolini Fausto . . . . . . » 14.475
45. Mattei Vinicio . . . . » 14.375
46. Pardini Silvano . . . . » 14.350
47. De Dominici Giuseppe . . . . . » 14.300
48. Compaire Antonio . . . . . . » 14.275
49. Lodato Andrea . . . . » 14.075
50. Atzeri Francesco . . . . . . » 13.750

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Bonucci Luigi . . . . con punti 14.250
2. Mattarollo Sergio . . . . . . » 14.175
3. Pisanu Giovanni . . . . . . » 14.125
4. Licata Crocifisso . . . . . . » 14.100
5. Alabiso Nunzio . . . . » 14.050
6. Intindoli Ferdinando . . . . . » 14.025
7. D'Ortensi Giuseppe . . . . . . » 14
8. Minardi Obes . . . . » 13.650
9. Ferraro Mario . . . . » 13.550
10. Frasca Vincenzo . . . . . . » 13.450
11. Grazioli Fernando . . . . . . » 13.375
12. Sgrenci Gregorio . . . . . . » 13.125

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL.

(365)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.